



# COMUNE DI PERTUSIO

- PROVINCIA DI TORINO -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 17

17/05/2014

### OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ). ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore **dieci** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CRESTO Antonio - Sindaco	Sì
2. NEGRO FRER Luciano - Consigliere	Sì
3. POMATTO Antonio - Consigliere	Sì
4. BOERO Paolo - Consigliere	Sì
5. RIVA Angelo - Consigliere	Sì
6. VERCELLINO Luigi - Consigliere	Sì
7. POMATTO Piero - Consigliere	Sì
8. RONCHI Querino Gilberto - Consigliere	Sì
9. CAREZANA Anna - Consigliere	Giust.
10. BERTELLA Valeria - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 1	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell' art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CRESTO Antonio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

UDITA la relazione del Sindaco in merito all'argomento in oggetto;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese ( per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9 ;

Votanti n. 9 ;

Astenuti n. 2 (BERTELLA - RONCHI );

Voti favorevoli n. 7 ;

Voti contrari n.0 ;

VISTO l' esito della votazione;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

- DI APPROVARE l' allegata proposta di deliberazione con oggetto:

“ DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ). ANNO 2014. ”.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 134, comma 4, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 9;

Votanti n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I PRESENTI);

Voti contrari n. 0;

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ). ANNO 2014.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

**RICHIAMATO**, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTE** le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, procedere all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 per quanto riguarda la TASI;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669, della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L. n. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma

restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678, della legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n.15 in data 17/05/2014, con la quale è stato approvato il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

**RITENUTO**, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell' illuminazione pubblica	€ 60.000,00
Servizi socio - assistenziali	€ 20.000,00
<i>TOTALE</i>	€. 80.000,00

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683, della legge n 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**VISTO** il D.L. 24 aprile 2014, n. 66;

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** la narrativa, e, per l'effetto:

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

**Altri fabbricati                      aliquota 1,8 per mille**

**Immobili D                            aliquota 1,8 per mille**

**Abitazione principale            aliquota 1,8 per mille**

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate:

<b>TASI</b>	Acconto possessore e occupante	16 giugno
	Saldo Possessore e occupante	16 dicembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, qualora non modificato nei termini di legge;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

In originale firmato

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to:CRESTO Antonio

Il Segretario comunale  
F.to: Dott. Luigi CUNTI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Num. **185** Reg. Albo On-Line

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, attesta che la presente deliberazione n. **17 / 2014** viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (ai sensi art. 32, 1° comma, della Legge 18.06.2009, n. 69) dal **21/05/2014**, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, contestualmente, viene trasmessa ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-  
Contabile  
F.to : Rag. Lorena MADDIO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. Luigi CUNTI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Pertusio, 21/05/2014

Il Segretario Comunale  
Dott. Luigi CUNTI

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nel sito *web* istituzionale di questo Comune il primo giorno di pubblicazione, è divenuta esecutiva in data 17-mag-2014 (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

ESEGUIBILITA':

1- Immediata

2 - Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Il Segretario comunale  
F.to:Dott. Luigi CUNTI